

## DISEGNO DI LEGGE N.389 DELL'8.1.2015

### (DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE)

#### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge contiene le disposizioni oggetto dello stralcio deciso in occasione della trattazione del disegno di legge collegata alla legge finanziaria 2015 da parte della I Commissione consiliare.

L'articolo 1 introduce alcune modifiche alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), relativamente agli aspetti connessi alla gestione del reticolo idrografico regionale, demandando, in particolare, alla Regione la facoltà di individuare tratti di corsi d'acqua che abbiano perso in modo irreversibile le caratteristiche originali ed in relazione ai quali alla Regione stessa sia riconosciuta la facoltà di assumere una disciplina specifica e diversificata degli adempimenti di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico di competenza provinciale ferme, in ogni caso, le misure di tutela e di salvaguardia.

L'articolo 2 provvede alla sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi socio-sanitari) in materia di classificazione delle strutture e dei servizi sociali e sociosanitari residenziali e non residenziali in riferimento alle diverse tipologie di utenza.

L'articolo 3 prevede l'inserimento dell'articolo 6 bis della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) al fine di precisare che la Regione si può avvalere di Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. S.p.A. anche per il perseguimento delle finalità energetiche. Si provvede, inoltre, a destinare le risorse derivanti dal versamento del contributo previsto anche alla eventuale concessione di contributi per il miglioramento dell'efficienze energetica degli edifici.

L'articolo 4 contiene diverse disposizioni a completamento delle modifiche da apportare alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) in attuazione delle disposizioni del Testo Unico sull'edilizia come recentemente modificato a livello nazionale dal decreto-legge 133/2014, convertito dalla legge 164/2014.

L'articolo 5 interviene in senso modificativo sul comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport), introducendo anche le iniziative volte alla promozione dello sport tra gli eventi oggetto della norma.

Con gli articoli 6 e 8 si introduce il principio della sospensione feriale dei termini dei procedimenti relativi all'approvazione ai piani di bacino di rilievo regionale e delle rispettive varianti di cui alla l.r. 58/2009, nonché di quello relativo alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui alla l.r. 32/2012.

L'articolo 7, infine, è volto ad adeguare la legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) alle modifiche apportate dall'articolo 6, comma 3, del c.d. "decreto Sblocca Italia" al Codice delle comunicazioni elettroniche.

## TESTO DEGLI ARTICOLI

### Articolo 1

(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)

1. All'articolo 91 della l.r. 18/1999 successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

“1 bis Al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici la Giunta regionale:

- a) provvede al riordino del reticolo idrografico esistente sul territorio regionale anche sulla base delle risultanze della pianificazione di bacino;
- b) definisce criteri ed indirizzi di gerarchizzazione del reticolo idrografico;
- c) può individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d'acqua o loro tratti, che presentino almeno le seguenti caratteristiche:
  - 1) ottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadono in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato;
  - 2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d'acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacità di deflusso; ciò al fine di provvedere contestualmente ad una gradazione ed ad una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia di polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la necessità di individuare, comunque, misure di tutela della pubblica e privata incolumità e di salvaguardia dei beni esposti.”.

### Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi socio-sanitari)

1. L'articolo 44 della l.r. 12/2006 è sostituito dal seguente:

#### “Articolo 44

##### (Classificazione delle strutture)

1. La Giunta regionale, in recepimento dei criteri di cui al decreto ministeriale 21 maggio 2001, n. 308 (Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”) definisce la classificazione delle strutture e dei servizi sociali e sociosanitari residenziali e non residenziali in riferimento alle diverse tipologie di utenza, sulla base di quanto indicato nel nomenclatore nazionale degli interventi dei servizi sociali.
2. Tutte le strutture e i servizi di cui al comma 1 necessitano di autorizzazione ai sensi della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza, accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Giunta regionale definisce la classificazione nonché i requisiti strutturali, organizzativi e di personale delle strutture e dei servizi di cui al comma 1 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.”.

#### Articolo 3

##### (Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia)

1. Dopo l’articolo 6 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:  
“Articolo 6 bis (Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure – I.R.E. S.p.A.)
  1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, si avvale della società di cui all’articolo 1 della l.r. 6/2011, a far data dalla costituzione della stessa.
  2. Tale società costituisce strumento operativo anche nell’ambito del settore energetico, soggetto ai poteri di direttiva e di indirizzo della Regione. In particolare, sulla base di apposite convenzioni e specifici incarichi:
    - a) collabora con le strutture regionali per l’elaborazione di linee guida e norme tecniche in campo energetico;
    - b) collabora con la Regione, alla realizzazione di iniziative, anche di livello comunitario, che possano concorrere al perseguimento degli obiettivi della politica energetica della Regione Liguria;
    - c) svolge attività di consulenza tecnico-scientifica alla Regione in materia di prestazione energetica in edilizia;
    - d) effettua verifiche a campione sulla conformità dell’attestato di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti;
    - e) collabora con la Regione nell’elaborazione di linee guida per l’organizzazione dei corsi di formazione dei soggetti di cui all’articolo 30 e nella definizione delle modalità necessarie per il riconoscimento degli enti formatori ;

- f) effettua l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30 dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;
  - g) gestisce la banca dati della prestazione energetica degli edifici.
3. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, può altresì richiedere collaborazioni all'Università, all'ENEA e al CNR.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 30 bis della l.r. 22/2007, come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012 n. 23, dopo la parola: “attestazione” sono inserite le seguenti: “e miglioramento”.

#### Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia))

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
 

“3 bis Il regolamento edilizio deve prevedere interventi sul tema dell'accessibilità. Qualora la Commissione non sia dotata di esperti in materia di accessibilità è tenuta a chiedere un parere alla Consulta regionale per i diritti delle persone handicappate, che si deve esprimere entro dieci giorni. La consultazione non deve rappresentare aggravio amministrativo, ma un utile supporto con modalità e tempi definiti.”.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “pertinenze” sono aggiunte le seguenti: “e non peggiorino le condizioni di accessibilità.”.
3. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola “immobiliari” sono aggiunte le seguenti: “, con particolare attenzione all'applicazione delle normative sul superamento delle barriere architettoniche.”.
4. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:
 

“a bis) gli interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale non inferiore a 12 kW”;
5. Al comma 13 dell'articolo 31 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole “Per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché” sono soppresse;
6. Al comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 16/2008:
  - dopo le parole “caratteristiche tecnico-costruttive” sono aggiunte alle seguenti: “di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori”,
  - dopo le parole “volontà del titolare del permesso” sono aggiunte le seguenti: “o qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate”.
7. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente:
 

“1 bis Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche da realizzare in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire in deroga altresì alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesti l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento

di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta preesistente, fermo restando nel caso di interventi aventi ad oggetto insediamenti commerciali il rispetto della vigente normativa regionale di settore”.

8. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

“3 bis Il responsabile dello SUE, constatata l'inottemperanza all'ingiunzione, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 Euro e 20.000 Euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. Tale sanzione è sempre irrogata nella misura massima in caso di abusi realizzati su aree ed edifici di cui all'articolo 40, comma 2, oppure soggetti alle discipline di tutela di cui al successivo comma 3. La mancata o tardiva emanazione della suddetta sanzione, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del responsabile dello SUE inadempiente.

3 ter I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 bis spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e per acquisire ed attrezzare aree destinate a verde pubblico”.

9. Dopo il comma 5 dell'articolo 46 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

“5 bis Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 21 bis, lettere e) ed e bis), eseguiti in assenza di SCIA o in totale difformità dalla stessa.”

#### Articolo 5

(Modifica alla legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport))

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 (Testo unico della normativa in materia di sport), dopo le parole: “o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni sportive”, sono inserite le seguenti: “nonché di iniziative volte alla promozione dello sport,”.

#### Articolo 6

(Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale)

1. All'articolo 11 della l.r. 58/2009 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4 bis I termini dei procedimenti relativi all'approvazione dei piani di bacino e delle varianti relative, di cui ai gli articoli 9 e 10 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 58 (Modifiche all'assetto dell'Autorità di bacino di rilievo regionale) sono sospesi per tutto il mese di agosto.”

#### Articolo 7

(Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico))

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "ai sensi dell'articolo 87 ter del D.Lgs. 259/2003 e successive modificazioni e integrazioni per le modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo comportanti aumenti delle altezze non superiori a 1 metro ed aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale da inviare, contestualmente alla attuazione dell'intervento, ai medesimi Enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi".

#### Articolo 8

(Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale))

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:  
"5 bis. I termini del procedimento di Valutazione ambientale strategica sono sospesi per tutto il mese di agosto."